

Civile Ord. Sez. L Num. 15722 Anno 2023

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 05/06/2023



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23424/2018 R.G. proposto da:
BARI SERVIZI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-
TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA
MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MARCO
rappresentato e difeso dall' avv.to GARGANO NICOLA

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati D'ALUISIO CARLA,
DE ROSE EMANUELE, SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO,
MATANO GIUSEPPE, MARITATO LELIO

-controricorrente-

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1890/2017 depositata il 26/07/2017, R.G.N. 566/2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Bari accoglieva la domanda della Bari Servizi s.r.l. e, in base alla ragione più liquida, dichiarava non dovute le somme iscritte a ruolo poiché l'Inps non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa contributiva;

2. la Corte di appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del gravame dell'INPS, ha dichiarato prescritti i contributi maturati e dovuti sino al 18.5.1996; ha, per il resto, rigettato l'opposizione della parte privata;

3. per quanto qui rileva, in estrema sintesi, la Corte di merito, richiamata la giurisprudenza di legittimità in punto di valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, ha osservato che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, in sede ispettiva, potevano utilizzarsi quali elementi di prova, in quanto univoche e tanto rendeva superflua l'escussione dei dipendenti in giudizio; a tale riguardo, richiamava, in particolare, Cass. nr. 10427 del 2014. Sulla

base di tali considerazioni, la Corte di merito ha, poi, osservato come l'originaria ricorrente si fosse limitata a negare la natura subordinata dei rapporti di lavoro per i quali era stata richiesta la contribuzione ed emessa la cartella, senza fornire elementi di prova idonei a smentire quanto accertato dagli ispettori;

4. ha proposto ricorso per cassazione la società Bari Servizi SRL, con quattro motivi;

5. ha resistito, con controricorso, l'INPS. È rimasta intimata la parte in epigrafe;

CONSIDERATO CHE:

6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. «rottamazione *quater*»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;

7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;

8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);

9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;

10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la *ratio* di questa (v. ex

plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata;

11. infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso;

12. secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità dell'art. 13, comma 1-*quater*, DPR nr. 115 del 2002, va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non -come nella specie- per quella sopravvenuta (tra le tante più recenti, Cass. nr. 1950 del 2023 cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa, nei rapporti con l'INPS, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 febbraio